

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640

Legge regionale 32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito: Codice), individua le regioni quali soggetti competenti in via ordinaria al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, stabilendo, agli articoli 146, comma 6 e 148:
 - che le Regioni possono delegare le funzioni autorizzatorie alle Province, alle forme associative fra Enti locali, agli Enti parco, ovvero ai Comuni, a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
 - che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- la Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) all'articolo 15, comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 27 della L.R. 26/2015, ha stabilito che la Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei Comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del Codice e che a tal fine gli enti delegati provvedono a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione.
- La Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), all'articolo 4 ha dettato la disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio (di seguito: Commissioni), individuandone i requisiti di professionalità e competenza e delineandone i criteri di funzionamento, e ha demandato ai Comuni, singoli o associati, la definizione delle modalità di funzionamento delle Commissioni stesse;
- la deliberazione 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha provveduto a:
 - definire i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni, nonché i requisiti amministrativi e tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte delle Amministrazioni comunali - soggetti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio - nel rispetto dei principi di differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio e della qualificazione tecnica dei componenti;
 - dare mandato alla Direzione regionale competente di procedere alla verifica dell'idoneità delle Commissioni nonché all'istituzione e al periodico aggiornamento dell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio.

Premesso, inoltre, che, negli anni di applicazione della disciplina normativa sopra citata, sono state segnalate da numerose Amministrazioni comunali talune ricorrenti criticità, relativamente ai seguenti aspetti:

- difficoltà nell'individuazione di due distinti Responsabili dei procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio - come richiesto, al fine del rispetto del requisito della efficace differenziazione e autonomia tra i due procedimenti, al paragrafo 1, lettera b), ultimo periodo, nonché al paragrafo 5, secondo periodo dell'allegato A alla D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008 – con particolare riguardo alla peculiare condizione demografica dei Comuni piemontesi e alla conseguente ridotta dotazione organica e penuria di figure professionali con competenze tecniche adeguate alle funzioni da ricoprire;
- riconoscimento del requisito della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate in seno alle Commissioni, previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008, in relazione alla necessità di comprovarne la sussistenza con riguardo alle professionalità risultanti dai titoli di studio dei componenti ovvero alle esperienze professionali maturate in distinti ambiti disciplinari;
- verifica dei requisiti di esperienza pluriennale maturata nella tutela del paesaggio dei candidati componenti delle Commissioni e relative modalità di calcolo;
- scadenza del mandato delle Commissioni ed esercizio del potere sostitutivo regionale nelle more della ricostituzione delle stesse.

Con successivi interventi normativi (art. 28 L.R. 26/2015, art. 22 L.R. 28/2015, art. 93 L.R. 19/2018 e art. 41 L.R. 15/2020) sono stati in parte modificati i requisiti di composizione e funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4 della L.R. 32/2008, al fine di semplificarne le modalità di costituzione e ridurre le criticità del procedimento sopra segnalate, in particolare attraverso:

- l'estensione della delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica alle forme associative tra Comuni;
- il riconoscimento alle categorie tecniche non laureate, purché in possesso di specifica formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla Regione, della competenza a fare parte delle Commissioni
- la previsione della *prorogatio* delle Commissioni scadute;
- la semplificazione documentale del procedimento di verifica regionale.

Dato atto che risulta opportuno, al fine di garantire l'adeguamento del procedimento di nomina e costituzione delle Commissioni al mutato quadro normativo e di evitare incertezze sui requisiti di competenza e funzionamento, armonizzare le disposizioni della D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008 mediante espressi interventi di modifica e integrazione della stessa, ed in particolare mediante revisione dell'allegato A, contenente i "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni".

Dato atto, altresì, che, al fine di conseguire un'ottimale semplificazione procedurale e di garantire l'autonomia e la responsabilizzazione degli Enti locali attributari di funzioni delegate, sono state rafforzate le attestazioni e le verifiche di competenza degli Enti locali, limitando il ruolo della Regione alla verifica formale di sussistenza dei requisiti richiesti dal Codice ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni delegate, attraverso una sburocratizzazione delle funzioni di controllo e una semplificazione dell'iter procedurale, attuate mediante:

- la predisposizione di una specifica scheda, da compilare a cura del Responsabile dell'Ente che procede alla istituzione della Commissione ovvero alla nomina dei componenti, per la successiva verifica di competenza regionale;

- la attribuzione al Dirigente del Settore regionale competente in materia di paesaggio, anziché al Direttore così come previsto nella D.G.R. 34-10229 citata, dell'adozione di specifici provvedimenti di verifica di idoneità all'esercizio della funzione delegata in materia di paesaggio, nonché del periodico aggiornamento dell'elenco dei soggetti idonei;

con specifico riguardo all'ampliamento della categoria delle figure professionali tecniche riconosciute idonee a far parte delle Commissioni, risulta necessario prevedere un particolare percorso formativo di specializzazione in materia di paesaggio, riconosciuto dalla Regione secondo le modalità definite nel documento denominato "Corso di specializzazione in materia di paesaggio", anche attraverso il coinvolgimento dei Collegi dei professionisti diplomati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della L.R. 32/2008 autorizzati ad organizzare il corso in conformità alle indicazioni ivi contenute, e finalizzato a garantire l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessario per una corretta valutazione degli interventi che ricadono su immobili interessati da beni sottoposti a tutela paesaggistica, attraverso una formazione mirata ad accrescere le conoscenze riguardo alla salvaguardia e gestione del paesaggio e a fornire gli strumenti necessari per comprendere il paesaggio e guidare le sue trasformazioni;

risulta opportuno prevedere che i nuovi requisiti professionali relativi ai soggetti tecnici diplomati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della L.R. 32/2008 trovino applicazione per le Commissioni di nuova istituzione o per la nomina di nuovi componenti in Commissioni già costituite, solo a seguito dell'espletamento del suddetto percorso formativo.

Dato inoltre atto che:

- l'istituzione della Commissione costituisce condizione necessaria e sufficiente a garantire una valutazione specialistica e qualificata dei contenuti paesaggistici delle pratiche soggette all'esame delle competenti amministrazioni locali, autonoma e distinta rispetto alla verifica dei requisiti urbanistico-edilizi;
- la specifica attribuzione a tale struttura tecnica, non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, dell'espressione di parere sui procedimenti paesaggistici di competenza della struttura comunale responsabile garantisce l'autonomia e la separazione del procedimento paesaggistico rispetto alla corrispondente funzione amministrativa edilizia, scongiurando il rischio di una possibile commistione, in capo ai Comuni o alle loro forme associative, delle due competenze ed evitando che la valutazione urbanistica possa incidere sull'autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica, fermo restando che, laddove la dotazione organizzativa dell'ente delegato lo consenta, è auspicabile che i Comuni, o le loro forme associative, provvedano a individuare e nominare un Responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento edilizio.

Ritenuto pertanto:

- di sostituire l'allegato A alla D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre con l'allegato A "Criteri per la verifica di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio" alla presente deliberazione;
- di approvare il modello di "Scheda di certificazione dei requisiti della Commissione locale per il paesaggio" (allegato B alla presente deliberazione), da compilare da parte dei soggetti delegati ai fini del successivo controllo regionale;
- di approvare i requisiti del "Corso di specializzazione in materia di paesaggio" e le modalità di riconoscimento da parte della Regione (allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) L.R. 32/2008 ai fini della partecipazione dei tecnici diplomati alle Commissioni;
- di disporre che i nuovi requisiti stabiliti dall'allegato A trovino immediata applicazione per le Commissioni di nuova istituzione (comprese le ipotesi di sostituzione di singoli componenti o di

rinnovo di Commissioni già costituite), fermo restando, per quanto riguarda le professionalità tecniche diplomate di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), L.R. 32/2008, la loro ammissibilità solo a seguito dell'espletamento del percorso formativo di cui all'allegato C alla presente deliberazione;

- di modificare la D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008 sostituendo la previsione della competenza del Direttore dell'allora Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriale ed Edilizia con quella del Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio per l'adozione del provvedimento di verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti dal Codice per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio;
- di demandare altresì al Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio, in luogo del Direttore competente, l'aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio delle funzioni delegate;
- che, in conformità alla D.G.R. 34-10229 del 1 dicembre 2008, la Commissione è struttura idonea, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del Codice, ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Visti:

il D.lgs. n. 42/2004,

la L.R. 20/1989,

la L.R. n. 32/2008,

la D.G.R. 1° dicembre 2008, n. 34-10229,

la D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i "Criteri per la verifica di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio" che sostituisce l'allegato A alla D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008, come modificato e integrato con D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-10313 (allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di approvare la "Scheda di certificazione dei requisiti della Commissione locale per il paesaggio", da compilare da parte dei soggetti delegati ai fini del successivo controllo regionale (allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di approvare i contenuti del "Corso di specializzazione in materia di paesaggio" e le modalità di riconoscimento da parte della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) L.R. 32/2008, ai fini della partecipazione dei tecnici diplomati alle Commissioni locali per il paesaggio (allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di disporre che i nuovi requisiti stabiliti dall'allegato A trovino immediata applicazione per le Commissioni di nuova istituzione (comprese le ipotesi di sostituzione di singoli componenti o di

rinnovo di commissioni già costituite), fermo restando, per quanto riguarda le professionalità tecniche diplomate di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), L.R. 32/2008, la loro ammissibilità solo a seguito dell'espletamento del percorso formativo di cui all'allegato C alla presente deliberazione;

- di modificare la D.G.R. 34-10229 del 1° dicembre 2008 sostituendo la previsione della competenza del Direttore dell'allora Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriale ed Edilizia con quella del Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio per l'adozione del provvedimento di verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti dal Codice per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio;
- di demandare altresì al Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio, in luogo del Direttore competente, l'aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio delle funzioni delegate;
- che, in conformità alla D.G.R. 34-10229 del 1 dicembre 2008, la Commissione è struttura idonea, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del Codice, ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

Allegato “A”

CRITERI PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ, NEI SOGGETTI DELEGATI, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO

Premessa

L'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 (di seguito: Codice), stabilisce un duplice ordine di requisiti affinché la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, attribuita dal legislatore statale alle regioni, possa essere delegata a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli enti parco, ovvero ai comuni, richiedendo a tal fine che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di:

- assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica e di adeguatezza amministrativa richiesti dall'articolo 146 succitato per consentire la delega di funzioni in materia di paesaggio, il Codice assegna alle regioni il compito di verificare la sussistenza di siffatte condizioni, disponendo, all'articolo 148, che “le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6”.

In considerazione della delega delle funzioni in materia di paesaggio operata dalla Regione Piemonte ai comuni o alle loro forme associative con l.r. 32/2008 e alla luce delle recenti modifiche legislative apportate all'articolo 4 della l.r. 32 cit. dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15, che hanno modificato la composizione delle commissioni locali per il paesaggio, dando mandato alla Giunta regionale di individuarne nel dettaglio la disciplina, con il presente allegato, si definiscono i criteri per l'istituzione presso i comuni e loro forme associative delle commissioni locali per il paesaggio (di seguito: commissioni), nonché per l'esercizio delle verifiche di idoneità delle stesse da parte della Regione.

1. Criteri di verifica delle condizioni richieste dal Codice per l'esercizio delle funzioni delegate.

1.1. Attribuzione a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica.

Si ritiene che i requisiti, stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice, per poter esercitare la delega in materia di paesaggio, siano soddisfatti a seguito dell'istituzione, da parte dei comuni o delle loro forme associative, della commissione locale per il paesaggio di cui agli articoli 148 del Codice e 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., che costituisce condizione necessaria e sufficiente a garantire una valutazione specialistica e qualificata dei contenuti paesaggistici delle pratiche soggette all'esame delle competenti amministrazioni locali, autonoma e distinta rispetto alla verifica dei requisiti urbanistico-edilizi.

Detta commissione è un organo consultivo collegiale, composto da almeno tre componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà e l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessari per una corretta valutazione degli interventi proposti che ricadono su immobili interessati da beni sottoposti a tutela paesaggistica; dette competenze, pur nell'ambito di differenti discipline, devono intendersi sempre riconducibili alla “particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” così come disposto all'articolo 148, comma 2, del Codice.

Per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle funzioni delegate in materia di paesaggio, i comuni, o le loro forme associative, devono verificare, avvalendosi di un responsabile di procedimento, la documentazione allegata alla richiesta, acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente a una proposta motivata di provvedimento, secondo i disposti dell'articolo 146, comma 7 del Codice, dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli

atti al Soprintendente.

Pertanto, i comuni sprovvisti di commissione non possono esercitare le funzioni paesaggistiche delegate, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'articolo 146, comma 6, del Codice.

1.2. Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La seconda condizione richiesta dal Codice per consentire la delega di funzioni in materia di paesaggio è che gli enti delegati garantiscano la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio.

La separazione organizzativa a livello comunale dei due procedimenti è voluta dalla legge ad adeguata prevenzione della possibile commistione, in capo ai comuni o alle loro forme associative, delle due competenze e a evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull'autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica.

Come sopra già chiarito, si ritiene che tale condizione sia già soddisfatta dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo collegiale consultivo qualificato e, in secondo luogo, in quanto struttura tecnica non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, deputata a rendere il parere di competenza sui procedimenti paesaggistici alla struttura comunale responsabile di tali procedimenti. Siffatta condizione garantisce l'autonomia e la separazione del procedimento paesaggistico rispetto alla corrispondente funzione amministrativa edilizia.

In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è auspicabile che i Comuni, o le loro forme associative, che dispongano nella propria dotazione organica di più risorse umane con competenze tecniche, provvedano a individuare e nominare un responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento edilizio, in quanto la differenziazione oggettiva di valutazione appare meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, la presenza di uno specifico organo tecnico consultivo quale la commissione locale per il paesaggio a supporto della funzione amministrativa in materia di paesaggio costituisce già di per sé idoneo elemento di autonomia rispetto alla distinta valutazione urbanistico-edilizia, così come richiesto dal Codice.

Per le medesime considerazioni, poiché a seguito dell'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio, il requisito dell'autonomia tra i due procedimenti dovrà essere garantito attraverso l'individuazione di due distinti responsabili di procedimento, in alternativa alla facoltà di non avvalersi del nominato organo tecnico.

2. Requisiti dei componenti della commissione locale per il paesaggio

Al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio di cui al paragrafo 1.2, i componenti della commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa commissione.

Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.

Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i comuni, o le loro forme associative, che si avvalgono della commissione stessa.

I candidati a componente della commissione, all'interno dei *curricula* individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;
- l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della presente deliberazione; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i *curricula*, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

3. Criteri per l'istituzione e la nomina della commissione locale per il paesaggio

3.1. Criteri per l'istituzione della commissione locale per il paesaggio.

I comuni, o le loro forme associative, istituiscono la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., e ne definiscono le modalità di funzionamento, con specifico provvedimento, nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali in materia di paesaggio, conformemente ai presenti criteri.

In considerazione dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, nel rispetto degli obblighi di esercizio in forma associata di funzioni comunali previsti dalla vigente normativa in materia di enti locali e allo scopo di ottenere una maggior omogeneità nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi, è auspicabile che i comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le commissioni locali per il paesaggio in forma associata, attraverso la stipulazione di Convenzioni di comuni o la costituzione di Unioni di comuni di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., previa approvazione di uno specifico regolamento che stabilisca le modalità per il suo funzionamento, ai sensi dell'art 4, comma 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i..

I comuni e le loro forme associative, nel costituire queste aggregazioni per l'istituzione in forma associata delle commissioni locali per il paesaggio, devono verificare di rientrare almeno in una delle seguenti situazioni:

- a) essere territorialmente contigui;
- b) appartenere al medesimo ambito di paesaggio individuato dal piano paesaggistico regionale;
- c) ricadere nella stessa area naturale protetta o di conservazione della biodiversità;
- d) appartenere a una medesima unione di comuni;
- e) essere interessati dalla delimitazione di una stessa area sottoposta a specifica tutela paesaggistica mediante dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- f) rientrare nella delimitazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco o delle loro aree esterne di protezione;
- g) rientrare nelle riserve della biosfera riconosciute nella struttura del programma MAB dell'Unesco;
- h) essere interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale quali, ad esempio, l'appartenenza a una stessa valle e al bacino idrografico di riferimento, o la sussistenza di particolari caratteri paesaggistici dei luoghi, comunemente riconoscibili.

Nei casi di gestione in forma associata, nell'ambito della documentazione da trasmettere al Settore regionale competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i., gli enti locali che provvedono all'esercizio in forma associata delle commissioni locali per il paesaggio, devono indicare i comuni che usufruiscono della commissione locale per il paesaggio associata.

In caso di recesso dalle stesse convenzioni, come anche nel caso di scadenza del mandato della commissione già costituita, i comuni o le loro forme associative devono darne tempestiva informazione al Settore regionale competente in materia di paesaggio precisando se abbiano già attivato le procedure per l'approvazione di nuove convenzioni, oppure per l'istituzione di nuove commissioni o per il rinnovo di quelle già costituite.

Nella definizione delle modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio, si auspica, stante il carattere tecnico delle funzioni ad essa spettanti, che per quanto attiene alla durata quinquennale del mandato dei componenti stabilito dall'articolo 4, comma 5, della l.r. 32/2008 e s.m.i., siano evitate forme di decadenza automatica correlate alla scadenza del mandato dei rispettivi organi amministrativi, fermo restando che, fino al suo rinnovo, la commissione rimane in carica ed esercita le funzioni ad essa attribuite e che la stessa è rinnovabile per non più di dieci anni consecutivi.

I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere rilasciato dalla stessa commissione.

Infine, è opportuno ribadire che la commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3.2. Criteri per la nomina della commissione locale per il paesaggio.

I componenti della commissione possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei *curricula*, nel rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità.

Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

I comuni o le loro forme associative, per la nomina dei componenti delle commissioni, nel rispetto dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., devono altresì tener conto dei seguenti criteri:

- il numero di componenti deve essere in numero dispari e non inferiore a tre;
- in caso di nomina di soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., il rapporto tra soggetti laureati e non laureati deve attenersi alla seguente articolazione:
 - a) commissioni con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato;
 - b) commissioni con 5 componenti: non più di due soggetti non laureati;
 - c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati;

Con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.:

- nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi della stessa commissione, devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estese superfici boschive), e dev'essere verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.

Con riferimento ai disposti del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., i comuni o le loro forme associative, nel provvedimento di nomina della commissione devono verificare l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

I comuni, o gli enti capofila della forma associativa di comuni, devono certificare il rispetto dei presenti criteri e il possesso dei requisiti indicati in legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio di cui all'allegato B) alla presente deliberazione.

4. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

I comuni o gli enti capofila di una forma associativa trasmettono al Settore regionale competente in materia di paesaggio tramite PEC, all'indirizzo:

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

la seguente documentazione, prevista all'articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i, e così integrata:

- copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, e dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti;
- nei casi di esercizio in forma associata della commissione locale per il paesaggio: l'elencazione puntuale dei comuni che usufruiscono della medesima commissione;
- scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (allegato B alla presente deliberazione), compilata da parte del comune o dell'ente capofila della forma associativa di comuni.

Il Settore regionale competente, sulla base della documentazione pervenuta, con determinazione dirigenziale dà atto dei comuni, o delle loro forme associative, che hanno istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio, o che hanno aderito all'esercizio in forma associata della stessa commissione, rispettando le condizioni richieste dal Codice e dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio; il medesimo Settore provvede, nel contempo, a predisporre e ad aggiornare periodicamente l'elenco dei comuni, o delle loro forme associative, idonei all'esercizio della funzione sopra citata.

Detto elenco ha valore ricognitivo ed essendo soggetto a periodico aggiornamento esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dai comuni o dalle loro forme associative, può presentare disallineamenti rispetto all'effettiva operatività delle commissioni locali per il paesaggio di riferimento. Al fine di ridurre tale situazione di mancato allineamento dei dati, si rinnova l'invito ai comuni e alle loro forme associative, nei casi di interruzione dell'operatività della commissione o di modifica alla forma associativa, di darne tempestiva comunicazione al Settore regionale competente.

Allegato B)

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Comune / o ente capofila della forma associativa di comuni / che ha istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio:

.....

Estremi del provvedimento di nomina della commissione locale per il paesaggio:

.....

Verifica dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (di seguito: commissione)

(Compilare ogni voce di elenco, se pertinente, e apporre una "X" sul "SI" a seguito dell'esito positivo della verifica; nell'ultima colonna possono essere aggiunte note esplicative)

	REQUISITI		NOTE
1	I componenti della commissione sono tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa commissione e non sono membri della commissione urbanistico-edilizia, dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni, o delle loro forme associative, per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.	SI	
2	I componenti della commissione non sono amministratori locali a servizio dei comuni, o delle loro forme associative, per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.	SI	
3	Nei <i>curricula</i> dei componenti della commissione è documentato il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato.	SI	
4	Nei <i>curricula</i> dei componenti della commissione è documentata l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;	SI	
5	Nei <i>curricula</i> dei componenti della commissione è documentato il possesso dell'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno: a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento; b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.	SI	
6	Nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i <i>curricula</i> dei componenti della commissione, descrivono le attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio e documentano, con specificazione dei periodi lavorativi e degli estremi delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico *. * (da compilare in caso di nomina di componenti con detta esperienza)	SI	

7	Nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i <i>curricula</i> dei componenti della commissione dimostrano, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio, a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.*. * (da compilare in caso di nomina di componenti con detta esperienza)	SI	
8	Nel caso in cui siano stati nominati componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., è stato allegato, alle candidature presentate, il necessario attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C", nonché la certificazione di iscrizione nell' "Elenco di esperti in materia paesaggistica" istituito presso ciascun Collegio professionale*. * (da compilare solo in caso di nomina di detti componenti non laureati)	SI	
9	Il numero di componenti della commissione è dispari e non inferiore a tre.	SI	
10	Se la commissione è composta anche da soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., il rapporto tra soggetti laureati e non laureati si attiene alla seguente articolazione: a) commissioni con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato; b) commissioni con 5 componenti: non più di due soggetti non laureati; c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati*. * (da compilare solo in caso di nomina di componenti non laureati)	SI	
11	Nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi, con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., sono state specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estese superfici boschive), ed è stato verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.	SI	
12	Nel provvedimento di nomina della commissione, con riferimento ai disposti del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., è stata verificata l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.	SI	

Data:

Timbro e firma (olografa o digitale) del funzionario referente / del dirigente / del sindaco / del presidente dell'ente capofila della forma associativa di comuni:.....

Allegato “C”

CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA

1. Premessa

L'articolo 4 (Commissione locale per il paesaggio) della l.r. 32/2008 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti delle commissioni locali per il paesaggio di comprovata esperienza in materia di tutela del paesaggio possano essere *“scelti anche soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e di iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale”*. Per *“soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado”* si intendono i geometri, periti agrari e periti industriali edili.

Il presente Allegato “C” disciplina, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2008 e s.m.i., le modalità di realizzazione del corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione e rivolto prioritariamente ai professionisti diplomati ai fini della loro candidatura quali componenti delle commissioni locali per il paesaggio in possesso del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa di cui alla lettera b) dell'art. 4, comma 2, della l.r. 32/2008 sopra citata.

L'obiettivo del corso di specializzazione è l'acquisizione di competenze di base in materia di paesaggio da parte dei tecnici e dei professionisti, attraverso una formazione mirata finalizzata ad accrescere le conoscenze riguardo alla salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio e a fornire gli strumenti necessari per comprendere il paesaggio e guidare le sue trasformazioni.

Il corso costituisce attuazione anche della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) che promuove *“la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi”* e la realizzazione di programmi di formazione sul paesaggio destinati ai professionisti del settore (art. 6, punti a e b).

Il presente Allegato “C” è diretto a definire le modalità di realizzazione del corso di specializzazione in relazione ai contenuti, ai requisiti per la partecipazione e al riconoscimento del corso stesso da parte della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio ai fini dell'iscrizione dei professionisti diplomati a uno specifico “Elenco di esperti in materia paesaggistica” istituito presso ciascun Collegio professionale.

In merito ai contenuti, il corso è articolato in tre sessioni: *“Conoscere il paesaggio”*, *“Pianificazione, tutela e gestione del paesaggio”* e *“L'attività della CLP: la valutazione degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento”* come da Schema di Programma sotto riportato; il percorso formativo è suddiviso in **10** moduli complessivi, per ciascuno dei quali deve essere prevista una durata minima di 4 ore.

I Collegi dei professionisti diplomati sopra indicati sono tenuti a organizzare il corso in conformità allo Schema regionale in relazione ai contenuti e alla scelta dei docenti. Il programma definitivo del corso di formazione predisposto dai singoli Collegi deve essere inviato alla Regione (Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio) per la presa d'atto regionale, unitamente alla dichiarazione di conformità del corso allo Schema regionale.

Lo Schema di Programma specifica le competenze per le attività didattiche relative ai diversi ambiti disciplinari individuati, in riferimento a docenti universitari/esperti, funzionari della Regione Piemonte e/o della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ovvero professionisti iscritti ai Collegi di riferimento.

Il corso di formazione deve avere cadenza periodica.

I Collegi possono organizzare l'offerta formativa in modo autonomo, ovvero in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri Collegi e organizzare l'attività formativa in presenza o in modalità online.

L'attestato di partecipazione è rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore previsto dal programma del corso e sostenuto positivamente la prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale di verifica dell'apprendimento consistente in un questionario a risposta multipla, si intende superata con almeno il 75% delle risposte esatte.

È istituito presso ciascun Collegio professionale uno specifico "Elenco di esperti in materia paesaggistica" che abbiano partecipato ai corsi di specializzazione promossi dagli stessi Collegi del Piemonte sopra indicati. L'Elenco è aggiornato direttamente dal Collegio professionale che eroga l'attività formativa inserendo d'ufficio i partecipanti ai corsi di formazione che abbiano superato con esito positivo l'intero percorso formativo ed è pubblicato sul sito web di ciascun Collegio.

Gli Elenchi oltre a essere pubblicati sui siti web dei diversi Collegi professionali sono inviati alla Regione Piemonte.

I Collegi certificano l'iscrizione dei professionisti diplomati all'"Elenco di esperti in materia paesaggistica" ai fini della presentazione di candidature quali componenti delle commissioni locali del paesaggio.

INDICE PROGRAMMA

Prima sessione

Conoscere il paesaggio

MODULO 1

L'IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

MODULO 2

IL PAESAGGIO NELLA PIANIFICAZIONE: LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

MODULO 3

LA STRUTTURA STORICA DEL TERRITORIO: I CENTRI STORICI E IL PATRIMONIO STORICO DIFFUSO

MODULO 4

PROGETTARE NEL PAESAGGIO

Seconda sessione

Pianificazione, tutela e gestione del paesaggio

MODULO 5

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

MODULO 6

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

MODULO 7

LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

MODULO 8

GESTIONE DEL PAESAGGIO: LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Terza sessione

L'attività della CLP: la valutazione degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento

Moduli 9 – 10

ESPERIENZE A CONFRONTO: LA PARTECIPAZIONE ALLA CLP E L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA

SCHEMA DI PROGRAMMA

Prima sessione

Conoscere il paesaggio

MODULO 1

L'IDENTITÀ DEL PAESAGGIO

Relatore/i: docente/i universitario/i esperto/i in materia di paesaggio

Il Modulo è rivolto ad approfondire il concetto di paesaggio e ad analizzare, attraverso il riconoscimento delle componenti paesaggistiche, le caratteristiche del paesaggio stesso ai fini della valutazione delle trasformazioni e dell'inserimento paesaggistico degli interventi.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- Il concetto di paesaggio: paesaggio naturale e paesaggio costruito
- La lettura del paesaggio per il progetto: gli elementi naturalistico-ambientali, le permanenze storico-culturali, le strutture insediative
- La lettura del paesaggio per il progetto: gli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, analisi e valutazione del paesaggio scenico e criteri d'intervento
- La valutazione delle trasformazioni e l'inserimento paesaggistico degli interventi

MODULO 2

IL PAESAGGIO NELLA PIANIFICAZIONE: LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

Relatore/i: docente/i universitario/i esperto/i in materia di paesaggio

Il Modulo è rivolto ad approfondire gli aspetti teorici della pianificazione e il rapporto tra la progettazione degli interventi, la gestione del paesaggio e il governo del territorio.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- La pianificazione paesaggistica
- La pianificazione urbanistica e territoriale
- Il rapporto tra progettazione e gestione del paesaggio e il governo del territorio

MODULO 3

LA STRUTTURA STORICA DEL TERRITORIO: I CENTRI STORICI E IL PATRIMONIO STORICO DIFFUSO

Relatore/i: docente/i universitario/i esperto/i in materia

Il Modulo è finalizzato ad approfondire il tema dei centri storici piemontesi con riferimento alla loro struttura insediativa e al rapporto tra progetto di recupero, riqualificazione dell'edificato storico-documentario e tutela e valorizzazione dei nuclei di interesse storico e paesaggistico quali elementi identitari del territorio regionale. La salvaguardia e valorizzazione delle emergenze architettoniche e del patrimonio diffuso.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- l'architettura dei centri storici piemontesi: storia dell'evoluzione del paesaggio costruito
- la struttura storica del territorio: individuazione e conoscenza delle tipologie edilizie e delle tecniche costruttive, il recupero e la valorizzazione dell'architettura e degli insediamenti tradizionali storici
- le emergenze architettoniche e il patrimonio diffuso; il recupero dell'edilizia rurale e industriale

MODULO 4 PROGETTARE NEL PAESAGGIO

Relatore/i: docente/i universitario/i esperto/i in materia

Il Modulo intende fornire le conoscenze e gli strumenti per intervenire nelle aree a tutela paesaggistica, approfondendo, attraverso la lettura degli elementi caratterizzanti del paesaggio, le relazioni tra il progetto e il paesaggio, naturale e costruito; ulteriore tematica riguarda gli interventi di conservazione/adequamento del patrimonio edilizio esistente e le nuove tecnologie costruttive nell'ottica della sostenibilità.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- I rapporti tra attività progettuale e il paesaggio: strumenti e indirizzi per la sostenibilità e la qualità dell'ambiente costruito e del paesaggio;
- l'inserimento paesaggistico degli interventi: le tecniche, i materiali e l'attualizzazione della progettazione nel rispetto delle tipicità e dei caratteri dei luoghi;
- la conservazione e la valorizzazione delle architetture storico-documentarie e del paesaggio: il tema del recupero e della rigenerazione del patrimonio esistente in relazione alle nuove tecnologie e alla dimensione energetica;
- il rapporto tra risorse del territorio e aspetti del costruito;
- l'innovazione architettonica e costruttiva: le realizzazioni contemporanee, la sostenibilità ambientale e la salvaguardia dei caratteri identitari dell'architettura e del paesaggio.

Seconda sessione Pianificazione, tutela e gestione del paesaggio

MODULO 5 ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Relatore/i: funzionari e/o dirigenti della Regione Piemonte esperti in normativa paesaggistica

Il Modulo è finalizzato a conoscere e approfondire la normativa europea, statale e regionale in materia di tutela del paesaggio e gli strumenti amministrativi di gestione delle trasformazioni del paesaggio (paesaggio e beni paesaggistici; i procedimenti autorizzativi delle trasformazioni del paesaggio, anche in relazione alle conferenze di servizi e agli altri titoli abilitativi; la disciplina normativa inerente le commissioni locali per il paesaggio, le fonti normative e gli adempimenti).

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- La normativa europea, statale e regionale in materia di tutela del paesaggio
- Il paesaggio e i beni paesaggistici

- Beni paesaggistici e autorizzazione: i soggetti coinvolti: il MiBACT, la Regione, i Comuni singoli e associati - interventi da autorizzare, tipologie autorizzative, rapporti con i titoli abilitativi edilizi
- L'autorizzazione paesaggistica ordinaria (fonti normative, natura, efficacia, procedimento, casi particolari)
- L'autorizzazione paesaggistica semplificata (fonti normative, natura, efficacia, procedimento, interventi liberalizzati)
- L'autorizzazione paesaggistica e le conferenze di servizi (focus su conferenze di servizi: fonti normative, tipologie, procedimento)
- Autorizzazione paesaggistica, adeguamento della pianificazione urbanistica al piano paesaggistico e semplificazioni procedurali
- Adempimenti dei Comuni o delle loro forme associative in materia di gestione e tutela del paesaggio - Trasmissione dell'elenco trimestrale (art. 15, comma 1 e 1bis della l.r. 20/1989 e s.m.i.)
- Cenni sulla disciplina delle commissioni locali per il paesaggio (fonti normative, attribuzioni, funzioni)
- La tutela dei centri e nuclei storici, la normativa di riferimento

MODULO 6

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Relatore/i: funzionari e/o dirigenti della Regione Piemonte esperti in materia di paesaggio

Il Modulo è finalizzato a illustrare nello specifico i contenuti del Piano paesaggistico (Ppr): l'impostazione normativa, la lettura del territorio, gli ambiti di paesaggio, i beni e le componenti paesaggistiche; le Schede del Catalogo dei beni paesaggistici e le prescrizioni specifiche; la conformità degli interventi alle prescrizioni e prescrizioni specifiche per i beni paesaggistici definite dal Ppr.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- Impostazione e formazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr)
- I contenuti del Piano paesaggistico: la lettura del territorio: ambiti di paesaggio, beni e componenti paesaggistiche
- L'impostazione normativa del Ppr
- I beni paesaggistici: le Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima e Seconda Parte
- Le Schede del Catalogo dei beni paesaggistici per la redazione della relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005
- La verifica di conformità degli interventi – l'esame dei progetti, il Ppr e le prescrizioni specifiche per i beni paesaggistici
- Altri strumenti a supporto delle Commissioni locali per il paesaggio (linee guida e manuali)
- L'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale e gli effetti sulle procedure di autorizzazione paesaggistica

MODULO 7

LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

Relatore/i: funzionari e/o dirigenti della Regione Piemonte esperti in materia di paesaggio, funzionari e/o dirigenti delle Soprintendenze

Il Modulo è finalizzato a illustrare nello specifico i contenuti della relazione paesaggistica in relazione all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e al D.P.C.M. 12 dicembre 2005. La valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi. I contenuti della relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- Intervenire nelle aree a tutela paesaggistica: Principi metodologici e procedure amministrative
- Il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e i contenuti della relazione paesaggistica
- Le verifiche sulla documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Le richieste di integrazione documentale
- La verifica di conformità alla pianificazione paesaggistica e la valutazione di compatibilità paesaggistica dei progetti
- I contenuti della relazione tecnica illustrativa in adempimento all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e la proposta di provvedimento

MODULO 8

GESTIONE DEL PAESAGGIO: LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Relatore/i: funzionari e/o dirigenti della Regione Piemonte esperti in materia di paesaggio

Il Modulo è finalizzato ad analizzare l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica ai comuni o alle loro forme associative in Piemonte. La pluralità delle competenze rappresentate nella CLP e l'espressione dei pareri di competenza. Il contributo del responsabile di procedimento in relazione all'attività della CLP.

Il Modulo affronterà le tematiche di seguito elencate:

- Delega dell'autorizzazione paesaggistica ai comuni o alle loro forme associative: la situazione delle CLP in Piemonte: forme di istituzione, di composizione e attribuzioni
- La pluralità delle competenze rappresentate dalla CLP in rapporto alla tutela del paesaggio
- Le verifiche inerenti l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione in rapporto alle diverse tipologie di procedimento
- L'espressione dei pareri di competenza della CLP
- Il contributo del responsabile di procedimento in relazione all'attività della CLP

Terza sessione

L'attività della CLP: la valutazione degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento

MODULI 9-10

ESPERIENZE A CONFRONTO: LA PARTECIPAZIONE ALLA CLP E L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA

Relatore/i: professionisti iscritti ai Collegi o agli Ordini di riferimento, funzionari e dirigenti di comuni o loro forme associative, della Regione Piemonte e/o delle Soprintendenze.

Il Modulo è finalizzato a favorire il confronto sulle tematiche oggetto del corso tra chi opera sul territorio e gli enti preposti alla tutela; è facoltà degli organizzatori l'erogazione di moduli che prevedano anche approfondimenti specifici per singole province inerenti al patrimonio costruttivo storico del territorio, alla conoscenza delle morfologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali tradizionali.

- La partecipazione alla CLP e l'espressione del parere di competenza, progetti e problematiche: esperienze a confronto.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La valutazione dell'apprendimento avviene a conclusione del corso attraverso una prova strutturata finalizzata a verificare le conoscenze acquisite dai partecipanti al percorso formativo. Lo strumento utilizzato per la prova di verifica è un test oggettivo che, in relazione all'obiettivo del corso - finalizzato ad accrescere le conoscenze riguardo alla salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio - deve accertare le competenze acquisite nell'ambito dell'attività formativa; il test è concepito mediante un questionario a risposta multipla organizzato in relazione alle sessioni e ai moduli sopra indicati nei quale il corso è articolato e con un numero minimo di almeno 3 domande per modulo. I test di verifica e valutazione dell'apprendimento sono predisposti dai singoli docenti incaricati per i diversi moduli e interventi formativi.